

2186/139



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Deposito  
di quinq

R.G.N. 11049/2009

Cron. 2186

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 13/12/2012
- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere - PU
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 11049-2009 proposto da:

L [ ] M [ ] (c.f. [ ]),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 25,  
presso l'avvocato FAIS SILVANA, rappresentata e  
difesa dall'avvocato BRINI ANDREA, giusta procura  
in calce al ricorso;

- ricorrente -

2012

contro

1878

O [ ] L [ ] (c.f. [ ]), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO,43, presso

l'avvocato TUFANI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATTANI GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 82/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato COCOCCIA LUCA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.



CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19-5-1999,   chiedeva al Tribunale di Lucca di pronunciare la separazione personale dal marito   , con addebito di colpa a quest'ultimo, affidamento della figlia minore e assegnazione della casa coniugale ad essa, e condanna dell'  al pagamento di assegno per sè e per la figlia.

Si costituiva l'  che non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma chiedeva rigettarsi ogni altra domanda.

Il Tribunale di Lucca, con sentenza in data 10-6-2008, dichiarava la separazione personale, nonchè la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di addebito; assegnava la casa familiare alla   ; poneva a carico dell'  assegno mensile di Euro 300,00 per la figlia, divenuta maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, nonché di Euro 258,23 in favore della moglie.

Interponeva appello la   , chiedendo aumento dell'assegno per sè e per la figlia. Si costituiva l'appellato, che chiedeva rigettarsi l'appello principale e, in via incidentale, revocarsi l'assegno per la moglie.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 9-1-2009, determinava in Euro 320,00 l'assegno di mantenimento per la moglie, confermando quello della figlia.

Ricorre per cassazione la

Resiste con controricorso l' che pure deposita memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. I quesiti, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, appaiono adeguati, ed il ricorso stesso risulta autosufficiente.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 156 c.c., in punto determinazione dell'assegno per il coniuge. Con il secondo, vizio di motivazione al riguardo.

Non si ravvisano violazioni di legge. Va precisato che anche l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere il divario reddituale attuale tra i coniugi (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010).

La ricorrente, in sostanza, propone, per gran parte, profili di fatto, insuscettibili di controllo in

669

questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione adeguata e non illogica.

Precisa il Giudice a quo, richiamando le difese stesse dell'odierna ricorrente, che, mentre il reddito dell'Orsi è determinato quasi esclusivamente dai canoni di locazione derivanti da un cospicuo patrimonio immobiliare, il reddito della [ ] che è proprietaria di un immobile, è dato dalla sua attività professionale di agente immobiliare. Essa gode altresì della casa familiare, ed ha - secondo la sentenza impugnata - data la sua attività, indubbia capacità di produrre reddito.

L'assegno, seppur determinato in misura limitata, è giustificato dal Giudice a quo con il divario comunque esistente tra i redditi dei coniugi a favore del marito: non si tratta di un generale mantenimento, ma di un limitato contributo, a fronte della comunque florida condizione economica della [ ].

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento,  
omettere le generalità e gli altri dati  
identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03, in  
quanto imposto dalla legge

Roma, 13 dicembre 2012

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
il 20 GEN 2013  
Il Consigliere Estensore

CASSAZIONE.net